

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE V CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5958 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente

tra

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA' DELLA REGIONE SICILIANA, in persona
dell'Assessore *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Palermo, con elezione di domicilio a Palermo, via Valerio
Villareale, n. 6

attore opponente

contro

██ S.R.L., in persona del legale
rappresentante *pro tempore* prof. ██ con il patrocinio
dell'avv. ██ con elezione di domicilio in Palermo, Via
██

convenuto opposto

CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da
note depositate per l'udienza con trattazione scritta del 09.06.2022
disposta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett.h) DL 18/20.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'Assessorato delle



Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1292/19 emesso da codesto Tribunale su ricorso della [REDACTED] S.r.l., avente ad oggetto l'importo complessivo di euro 50.264,71, pari all'ammontare della somma assunta dovuta alla società – titolare del contratto di affidamento provvisorio del servizio extraurbano di trasporto pubblico locale in autobus, già in concessione, intercorso con la Regione e meglio indicato in atti – a titolo di conguaglio del 4% nonché per somme residue relative alle all'anno 2012, oltre interessi ai sensi del D.lgs. 231/02.

In particolare – premesso che con delibera della Giunta Regionale n. 207 del 5.8.2011, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, veniva previsto l'obbligo per ciascuna amministrazione di ridurre di un quinto la spesa per la fornitura di beni e servizi (c.d. “riduzione del quinto d'obbligo”) e che tale obbligo veniva definitivamente sancito dall'art. 7 della L.R. n. 26/2012, a sua volta richiamante l'art. 311, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 207/2010, in virtù dei limiti fissati dalla medesima legge oltre che dalla coeva L.R. n. 27/2012 e premesso ancora che con direttiva assessoriale prot. n. 106679 del 01.12.2011 tutte le società esercenti il servizio di trasporto pubblico (compresa l'odierna opposta), in attuazione della suddetta delibera, venivano conseguentemente invitate a procedere a una rimodulazione del servizio, alla quale l'amministrazione procedeva con successiva delibera stante la mancata collaborazione delle società - l'odierno opponente ha dedotto che il summenzionato importo di euro 50.264,71 sarebbe stato erroneamente commisurato dalla [REDACTED] S.r.l. sull'intero corrispettivo inizialmente pattuito in seno all'atto di affidamento provvisorio, senza tener conto della



decurtazione imposta dalle LL.RR. nn. 26 e 27 del 2012, mentre applicando la disciplina in vigore residuava a favore dell'impresa l'importo di € 26.784,90, calcolato come differenza tra quanto già corrisposto per l'annualità 2012 e quanto spettante ex art. 7 L.R.26/2012, come soprascriptato.

L'Amministrazione ha infine eccepito l'inapplicabilità della disciplina sugli interessi commerciali ex D.lgs. 231/02, evidenziando la natura di pubblica utilità dei servizi resi dalla società opposta.

██████████ S.r.l., costituita in giudizio, ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo emesso (nella totalità del suo importo), evidenziando di avere continuato a svolgere il servizio in conformità alle originarie pattuizioni e deducendo l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Con ordinanza del 25.03.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata di euro 26.784,90, "pari alla differenza tra quanto corrisposto dall'Amministrazione per l'annualità 2012 e quanto spettante ex art. 7 L.R. 26/12".

Assunte, pertanto, le conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta dalle stesse depositate, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

Così sinteticamente delineata la res litigiosa, si rileva che l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per le seguenti ragioni.

Preliminarmente, va osservato che l'Assessorato opponente non contesta la sussistenza del debito avente ad oggetto la somma di euro 26.784,90, calcolata come differenza tra quanto già corrisposto per l'annualità 2012 e quanto spettante ex art. 7 L.R. 26/2012 (pag. 11 atto di citazione in opposizione) e rispetto alla quale, infatti, è stata già



concessa la provvisoria esecutorietà del d.i.

Consegue che con riferimento a tale quota del credito azionato, non può che essere pronunciata sentenza di condanna al pagamento in favore della società opposta.

Dalla natura di contratto di servizio del rapporto, discende invece l'inapplicabilità della disciplina sugli interessi commerciali ex D.lgs. 231/02, con conseguente insussistenza del credito pari ad euro 23.479,81.

Invero, con il D.lgs. 231/02, il legislatore ha dato attuazione alla Direttiva 2000/35/CE in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. L'ambito applicativo del D. Lgs. 231/2002 è indicato nell'art. 1 ove si legge che *"le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale"*. L'art. 2 precisa, poi, che per *«transazioni commerciali»* si intendono, *"i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di, servizi, contro il pagamento di un prezzo"*. Quanto alla delimitazione soggettiva dell'ambito di applicazione della disciplina, va segnalata la definizione di *"pubblica amministrazione"* che il decreto in esame ha cura di esplicitare. In tale ampia accezione vengono, infatti, espressamente comprese *"le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti,*



almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti, pubblici" (art.2. comma, 1 lett. b). Viene, invece, definito «imprenditore», "ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata, o una libera professione" (art. 2 comma 2 lett. c). Il legislatore ha stabilito un tasso di mora particolarmente elevato, diretto non solo a ristorare, il creditore del danno subito, ma anche a sanzionare il ritardo nell'adempimento della prestazione pecuniaria, con funzione dissuasiva di comportamenti abusivi del debitore. Tale saggio è, infatti, determinato "in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali" (art. 5). In particolare, il legislatore comunitario ha cercato di introdurre un sistema idoneo a limitare al massimo i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, nella consapevolezza che gli eccessivi ritardi impongono pesanti oneri finanziari alle imprese – specie quelle di piccole e medie dimensioni e agli artigiani – e costituiscono una tra le principali cause di insolvenza determinando la perdita di numerosi posti di lavoro (considerando 1 e 7 Direttiva 2000/35/CE).

Se per un verso, quindi, non può dubitarsi dell'applicabilità della disciplina anche ai rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni – espressamente incluse nell'ambito di applicazione della disciplina – è altrettanto evidente che, ai fini dell'applicabilità della disciplina, è necessario che il rapporto tra la pubblica amministrazione e l'impresa sia una "transazione commerciale", vale a dire un rapporto contrattuale di natura privatistica che si svolga, dal punto di vista dell'impresa a tutela della quale è dettata la disciplina, in regime di concorrenza.

Ebbene, ritiene il decidente che non presentano tali caratteristiche i



rapporti con la pubblica amministrazione di natura concessoria quale quello per cui è causa, fondati sull'esercizio del potere autoritativo della p.a.

Ed invero, la società opposta non ha agito come un mero operatore economico, che si è affacciato liberamente sul mercato, concludendo una transazione commerciale con la p.a., bensì quale soggetto incaricato dall'amministrazione di svolgere un pubblico servizio, tant'è che la convenzione non è il frutto della libera contrattazione, quanto piuttosto un atto che regola l'erogazione del servizio, cui la pubblica amministrazione è tenuta per legge.

Ciò trova conferma nella stessa convenzione in essere tra le parti che all'art. 9 individua la natura compensativa dei cd. corrispettivi, con ciò escludendo la sussumibilità della convenzione nel *genus* delle transazioni commerciali, con conseguente inapplicabilità della normativa in materia di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali (D. Lgs. 231/2002).

Alla luce delle considerazioni svolte, quindi, l'opposizione va parzialmente accolta, seppure l'amministrazione regionale va condannata al pagamento della minor somma non contestata pari ad euro 26.784,90 da corrispondere in favore della società quale differenza tra quanto già corrisposto per l'annualità 2012 e quanto spettante ex art. 7 L.R. 26/2012 a titolo di corrispettivo, oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento previsto in contratto.

Quanto alle spese, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio ex art. 92 c.p.c., mentre l'opponente (parzialmente soccombente), è tenuto a rifondere in favore della società opposta, [REDACTED] srl, il 50% delle spese del monitorio che si



liquidano in complessivi euro 1.591,00 di cui euro 286,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

Revoca il d.i. n. n. 1292/19 emesso dal Tribunale di Palermo in data 25.02.2020.

Condanna l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana al pagamento, in favore di [REDACTED] S.r.l., della somma di euro 26.784,90, oltre interessi legali a decorrere dalle scadenze del termine di pagamento previsto in contratto.

Compensa interamente le spese del presente giudizio.

Condanna l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana al pagamento, in favore di [REDACTED] S.r.l., del 50% delle spese del monitorio che liquida nell'intero in complessivi euro 1.591,00 di cui euro 286,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali.

Così deciso in Palermo, 07/11/2022

Il Giudice

Emanuela Piazza

